



**ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO
"D.L. BIANCO"**

CONVENZIONE

Aggiornamenti della convenzione:

Delib. A.C. n. 11 del 23.06.1998

Delib. A.C. n. 02 del 28.02.2003

Delib. A.C. n. 02 del 08.03.2004

Delib. A.C. n. 01 del 11.03.2005

Delib. A.C. n. 01 del 11.03.2005

Delib. A.C. n. 06 del 25.06.2008

Delib. A.C. n. 06 del 30.09.2010

Delib. A.C. n. 06 del 30.09.2010

P R E M E S S O

che l'art. 60 della Legge 08.06.1990, n. 142, stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di provvedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative esistenti fra comuni e/o Province sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli artt. 24 e seguenti della Legge stessa;

che la trasformazione dei Consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art. 25 della Legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri di ciascun Ente, unitamente all'approvazione dello Statuto Consortile;

che gli Enti Consorziati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del Consorzio hanno espresso la volontà di procedere alla sua trasformazione secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata Legge;

che pertanto la volontà comune di conservare il Consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della Legge 142/90, implica la stipula della convenzione che sostanzia l'accordo associativo, e l'approvazione di un nuovo statuto che tenga conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli enti associati;

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

Tra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia.

ART. 2 - COMPITI E FINALITA'

I compiti e le finalità sono quelli stabiliti dall'art. 2 dello Statuto.

ART. 3 - DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in anni 99 a partire dalla data di sottoscrizione della presente.

ART. 4 - RECESSO

Prima della scadenza convenzionale del Consorzio, ciascun Ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e le modalità prescritte dall'art. 25, comma secondo, della Legge 142/90, contenente le opportune modifiche da apportare alla convenzione.

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti Locali al Consorzio dopo la sua trasformazione.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti Locali, è approvata dall'Assemblea Consortile; essa presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma 2^a della Legge 142/90.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNUALI

Ciascun Ente associato partecipa al Consorzio secondo i criteri di seguito indicati.

Fino a 1.000 abitanti: € 130,00
 da 1001 a 2000 abitanti: € 130,00 + € 0,03 per ogni abitante residente
 da 2001 a 5000 abitanti: € 260,00 + € 0,03 per ogni abitante residente
 da 5001 a 10.000 abitanti: € 455,00 + € 0,03 per ogni abitante residente
 da 10.001 a 35.000 abitanti: € 910,00 + € 0,03 per ogni abitante residente

Comunità Montane: quota fissa di € 325,00
 Comune di Cuneo: quota fissa di € 8.005,08
 Provincia di Cuneo: quota fissa di € 21.943,52

Soci sostenitori sono quelli che versano almeno € 568,11.

Su queste basi gli Enti sono elencati in ordine alfabetico (ad esclusione degli enti che versano una quota fissa, indicati in cima all'elenco) con l'indicazione per ciascuno della quota associativa e della rispettiva caratura nei confronti del totale.

N.	Amministrazione	Quota	Caratura
1.	PROVINCIA DI CUNEO	€ 21.943,52	36,501
2.	CUNEO	€ 8.005,08	7,696
3.	COM. MONT. ALTA LANGA - BOSSOLASCO	€ 325,00	0,350
4.	COM. MONT. VALLI GRANA E MAIRA - S.DAMIANO MACRA	€ 325,00	0,350
5.	COM. MONT. ALTO TANARO CEBANO - CEVA	€ 325,00	0,350
6.	COM. MONT. VALLE STURA - DEMONTE	€ 325,00	0,350
7.	COM. MONT. ALPI DEL MARE - ROBILANTE	€ 325,00	0,350
8.	COM. MONT. VALLI DEL MONVISO - PAESANA	€ 325,00	0,350
9.	ALBA	€ 3.263,42	3,605
10.	ARGENTERA	€ 130,00	0,144
11.	BAGNASCO	€ 161,47	0,178
12.	BAGNOLO P.TE	€ 634,07	0,700
13.	BALDISSERO ALBA	€ 163,18	0,180
14.	BARGE	€ 795,59	0,879
15.	BAROLO	€ 130,00	0,144
16.	BASTIA M.VI	€ 130,00	0,144
17.	BEINETTE	€ 350,60	0,387
18.	BENE VAGIENNA	€ 368,93	0,408
19.	BERNEZZO	€ 366,89	0,405

20.	BONVICINO	€ 130,00	0,144
21.	BORGO S. DALMAZZO	€ 1.276,36	1,410
22.	BOSIA	€ 130,00	0,144
23.	BOSSOLASCO	€ 130,00	0,144
24.	BOVES	€ 835,60	0,923
25.	BRA	€ 1.798,24	1,986
26.	BROSSASCO	€ 163,54	0,181
27.	BUSCA	€ 753,23	0,832
28.	CANALE	€ 627,41	0,693
29.	CARAGLIO	€ 658,40	0,727
30.	CARAMAGNA P.TE	€ 350,27	0,387
31.	CARRU'	€ 391,46	0,432
32.	CASTELLETTO STURA	€ 168,85	0,187
33.	CASTELLINO TANARO	€ 130,00	0,144
34.	CASTELMAGNO	€ 130,00	0,144
35.	CASTIGLIONE FALL.	€ 130,00	0,144
36.	CASTINO	€ 130,00	0,144
37.	CAVALLERMAGGIORE	€ 617,54	0,682
38.	CENTALLO	€ 655,43	0,724
39.	CERESOLE ALBA	€ 324,32	0,358
40.	CERRETTO LANGHE	€ 144,13	0,159
41.	CERVASCA	€ 400,10	0,442
42.	CERVERE	€ 323,18	0,357
43.	CEVA	€ 631,52	0,698
44.	CHERASCO	€ 703,61	0,777
45.	CHIUSA PESIO	€ 678,99	0,750
46.	CLAVESANA	€ 130,00	0,144
47.	CORTEMILIA	€ 335,30	0,370
48.	COSSANO BELBO	€ 161,26	0,178
49. 5	COSTIGLIOLE SALUZ.	€ 359,36	0,397
50. 6	DEMONTE	€ 321,32	0,355
51. 7	DOGLIANI	€ 403,88	0,446
52. 8	DRONERO	€ 674,39	0,745
53. 9	ENTRACQUE	€ 130,00	0,144
54.	FARIGLIANO	€ 182,41	0,201

55.	FOSSANO	€ 1.647,85	1,820
56.	FRABOSA SOPRANA	€ 130,00	0,144
57.	FRASSINO	€ 130,00	0,144
58.	GAIOLA	€ 130,00	0,144
59.	GAMBASCA	€ 130,00	0,144
60.	GARESSIO	€ 363,68	0,402
61.	GENOLA	€ 333,92	0,369
62.	GUARENE	€ 359,51	0,397
63.	LA MORRA	€ 342,74	0,379
64.	LAGNASCO	€ 170,95	0,189
65.	LESEGNO	€ 130,00	0,144
66.	LIMONE P.TE	€ 175,93	0,194
67.	MAGLIANO ALFIERI	€ 186,73	0,206
68.	MAGLIANO ALPI	€ 326,03	0,360
69.	MANGO	€ 169,72	0,187
70.	MANTA	€ 367,19	0,406
71.	MARENE	€ 349,22	0,386
72.	MARGARITA	€ 172,12	0,190
73.	MELLE	€ 130,00	0,144
74.	MOIOLA	€ 130,00	0,144
75.	MOMBASIGLIO	€ 130,00	0,144
76.	MONCHIERO	€ 130,00	0,144
77.	MONDOVI	€ 1.850,67	2,044
78.	MONESIGLIO	€ 130,00	0,144
79.	MONTA'	€ 399,14	0,441
80.	MONTALDO M.VI	€ 130,00	0,144
81.	MONTANERA	€ 130,00	0,144
82.	MONTEMALE	€ 130,00	0,144
83.	MONTEROSSO GRANA	€ 130,00	0,144
84.	MORETTA	€ 388,88	0,430
85.	MOROZZO	€ 323,12	0,357+
86.	MURAZZANO	€ 130,00	0,144
87.	NUCETTO	€ 130,00	0,144
88.	ORMEA	€ 185,05	0,204
89.	PAESANA	€ 347,99	0,384

90.	PAGNO	€ 130,00	0,144
91.	PAMPARATO	€ 130,00	0,144
92.	PAROLDO	€ 130,00	0,144
93.	PERLETTO	€ 130,00	0,144
94.	PEVERAGNO	€ 618,44	0,683
95.	PEZZOLO V. UZZONE	€ 130,00	0,144
96.	PIANFEI	€ 324,41	0,358
97.	PIASCO	€ 344,99	0,381
98.	PIOZZO	€ 130,00	0,144
99.	PONTECHIANALE	€ 130,00	0,144
100.	PRADLEVES	€ 130,00	0,144
101.	PRIOLA	€ 130,00	0,144
102.	RACCONIGI	€ 1.212,04	1,339
103.	REVELLO	€ 387,62	0,428
104.	RITTANA	€ 130,00	0,144
105.	ROASCHIA	€ 130,00	0,144
106.	ROBILANTE	€ 332,81	0,368
107.	ROBURENT	€ 130,00	0,144
108.	ROCCA DE BALDI	€ 180,46	0,199
109.	ROCCAFORTE M.VI	€ 324,71	0,359
110.	ROCCASPARVERA	€ 564,81	0,624
111.	ROCCAIONE	€ 345,86	0,382
112.	RODELLO	€ 130,00	0,144
113.	ROSSANA	€ 130,00	0,144
114.	SALMOUR	€ 130,00	0,144
115.	SALUZZO	€ 1.413,91	1,562
116.	SAMBUCO	€ 130,00	0,144
117.	SAMPEYRE	€ 163,27	0,180
118.	S. MICHELE M.VI	€ 322,22	0,356
119.	S. ALBANO STURA	€ 330,92	0,366
120.	S. STEFANO BELBO	€ 382,91	0,423
121.	S. STEFANO ROERO	€ 173,11	0,191
122.	SAVIGLIANO	€ 1.535,35	1,696
123.	SERRAVALLE LANGHE	€ 130,00	0,144
124.	SOMANO	€ 130,00	0,144

125.	SOMMARIVA BOSCO	€ 644,78	0,712
126.	SOMMARIVA PERNO	€ 344,60	0,381
127.	TORRE M.VI	€ 130,00	0,144
128.	TORRE S. GIORGIO	€ 130,00	0,144
129.	TRINITA	€ 323,48	0,357
130.	VALDIERI	€ 130,00	0,144
131.	VALGRANA	€ 130,00	0,144
132.	VALLORiate	€ 130,00	0,144
133.	VALMALA	€ 130,00	0,144
134.	VENASCA	€ 176,92	0,195
135.	VERNANTE	€ 168,22	0,186
136.	VERZUOLO	€ 647,18	0,715
137.	VICOFORTE M.VI	€ 356,54	0,394
138.	VIGNOLO	€ 329,96	0,364
139.	VILLAFALLETTO	€ 346,16	0,382
140.	VILLANOVA M.VI	€ 628,13	0,694
141.	VILLAR S. COSTANZO	€ 174,55	0,193
142.	VINADIO	€ 130,00	0,144
143.	VOTTIGNASCO	€ 130,00	0,144

Rimane esplicitamente inteso che la quota minima di adesione è di €. 130,00.

I versamenti aggiuntivi alla quota associativa effettuati dagli enti consorziati sono da considerarsi contributi integrativi volontari.

Gli eventuali adeguamenti delle quote di partecipazione degli Enti aderenti, verranno deliberati dall'Assemblea Consortile.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Le eventuali deleghe, formalmente rilasciate dai rappresentanti degli Enti Consorziati, dovranno essere esibite all'apertura di ciascuna seduta.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Segretario, trasmette agli Enti associati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 08.06.1990, n. 142, copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

ART. 9 - ONERI FINANZIARI

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura dall'art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO DI ACCESSO

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt.6 e 7 della legge 142/90 e nella legge 241/90, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 11 - ARBITRATO

Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente Convenzione, devono essere risolti da un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da un membro nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cuneo su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa tra le parti o dal componente nominato dal Presidente del Tribunale.

ART. 12 - SUCCESSIONE

Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso all'Ente preesistente succede il nuovo Consorzio.

Il patrimonio esistente alla data della trasformazione viene trasferito per intero al nuovo ente.

Il personale attualmente alle dipendenze del Consorzio transita nei ruoli del costituendo Consorzio.

ART. 13 - PATRIMONIO ARCHIVISTICO LIBRARIO

Il patrimonio archivistico e librario dell'Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia non potrà in nessun modo essere smembrato. Nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, dovrà essere destinato all'Ente individuato dal Comitato Tecnico Consultivo come il più vicino alle finalità statutarie originarie.

ART. 14 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo nel momento in cui tutti i soggetti partecipanti, tramite il proprio legale rappresentante, avranno sottoscritto la presente convenzione dopo aver approvato il relativo Statuto.